



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1594

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio agroalimentare per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in I.tà Via Provinciale Acquaviva-Adelfia nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA). Ditta: "Delta Frutta S.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n. 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 21 della legge 8.6.1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Commissario Straordinario del Comune di Acquaviva delle Fonti, ha richiesto, con nota del 05.04.2001 - acquisita al prot n. 4386 del Settore Urbanistico Regionale in data 02.06.2001, al Presidente della GR la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte della "DELTA FRUTTA S.r.l." di un opificio agro-alimentare per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in I.tà Via Prov. Acquaviva-Adelfia.

In ordine all'intervento programmato, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico - del Comune di Acquaviva delle Fonti giusto proprio parere datato 2.4.2001 ha attestato che sotto il profilo tecnico ""Sussistono le condizioni indicate dall'art 1 della l.r. n. 34/94 come modificato dalla l.r. n. 8/98"" atteso che il P.F. vigente dispone di aree con specifica destinazione ma non giuridicamente efficaci e non sufficienti, per dimensioni, per le esigenze dell'intervento in oggetto.

Quanto attestato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico - del Comune di Acquaviva delle Fonti si basa, anche, sulle considerazioni di seguito, riportate:

Nel settore agricolo, in considerazione del dispositivo dell'ottavo e nono capoverso delle "Generalità" della Deliberazione di G.R. n. 1284 del 10/10/2000, "non si presuppone la verifica delle condizioni di ammissibilità della variante" e comunque non esiste alcun elemento ostativo per il successivo rilascio di concessioni edilizie;

in ogni caso

Non è disponibile in zona industriale e artigianale (zona P.I.P.) un lotto delle dimensioni tali da poter ospitare l'opificio in progetto né vi sono soluzioni alternative a queste e giuridicamente efficaci;

La documentazione tecnica prodotta risulta esauriente;

Ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 10/77 e dell'art. 12 della legge n. 153/75, i proponenti sono esonerati dal pagamento delle spese per opere di urbanizzazione nonché del costo di costruzione e tuttavia, vista la dislocazione dell'area, gli stessi sottoscrivono formale impegno affinché realizzino a loro cura e spese tutte le infrastrutture utili, comprese quelle eventualmente ritenute necessarie dall'autorità sanitaria;

Il Piano occupazionale è certamente idoneo ma anche compatibile con l'espresso Piano Economico e Finanziario (Business Plan);

Esaustivo risulta il contenuto della Bozza di Convenzione specificatamente in ordine:

- Alla eventuale cessione delle aree per la realizzazione delle U.P. ed U.S. o, al contrario, alla loro realizzazione a propria cura e spese (dei proponenti) senza alcun onere per il Comune di Acquaviva delle Fonti;
- Congrue garanzie in ordine ai livelli occupazionali;
- Alla tempistica e alla relativa efficacia della variante.

Dall'esame degli atti si è riscontrato che l'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.F. vigente come zona "E" agricola destinata prevalente alla pratica dell'agricoltura, della zootecnia, alla trasformazione dei prodotti agricoli della superficie complessiva di circa mq. 42.674, riportata in catasto alle particelle nn. 241,335,175,49,56,167,169 del foglio di mappa n. 28 in l.tà Via Prov. Acquaviva-Adelfia.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie dell'area di intervento: mq. 42.674;
- Superficie coperta: mq 4.029,20;
- Rapporto di copertura: 9,44%
- Volume di progetto: mc. 47.528,47;
- Altezza max fabbricati ml. 11.60;
- Densità edilizia territoriale 1,11 mc./mq.;
- Parcheggi e Viabilità
e piazzali interni mq. 9.447,68;
- Verde: mq . 4.675,02;
- arretramento stradale: oltre 90 mt;
- distanza minima tra edifici: -----
- distanza minima dai confini: ml. 15,00;
- distanza dal ciglio stradale: oltre 90 mt;

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un opificio per la trasformazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli con annessi servizi. In particolare nell'ambito dell'area d'intervento è prevista la realizzazione di un edificio destinato ad attività produttiva nonché ad uffici, mensa con relativa cucina, l'alloggio del custode al primo piano, oltre agli impianti tecnici (Cabina Enel, centrale termica, depuratore, ecc.). Notevoli le dotazioni di celle frigorifere e anticelle e bilico per la pesatura.

Il complesso agro-industriale ha come scopo la valorizzazione dei prodotti agricoli locali sia mediante la trasformazione, sia attraverso il trattamento del fresco e la commercializzazione di entrambi.

La trasformazione ha per oggetto il trattamento di agrumi, ciliegie, uva e finocchi.

Il trattamento del fresco, attuato mediante tecnologie di conservazione a lungo termine, ha per oggetto principale finocchi, ciliegie, fragole, sedano, uva e agrumi.

Per una migliore identificazione dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

Tav. n. 1 - Stralci planimetrici;

Tav. n. 2 - Planimetria dell'area oggetto d'intervento con l'individuazione della copertura dell'opificio a farsi;

Tav. n. 3 - Pianta del Piano Rialzato;

Tav. n. 4 - Pianta del Piano Ammezzato;

Tav. n. 5 - Pianta del Piano Copertura;

Tav. n. 6 - Prospetti e Sezioni;

Tav. n. 7 - Schema delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - IMHOFF e vasca per lo stoccaggio dei liquami chiarificati;

Tav. n. 8 - Area oggetto dell'intervento con l'indicazione della copertura dell'opificio a farsi e aree a standards;

Allegato C - Piano di fattibilità economica e quadro occupazionale - Businnes Plan;

Allegato D - Bozza di Convenzione attuativa;

Allegato E - Relazione Tecnica con i dati progettuali, strumentazione urbanistica, verifica degli standards urbanistici e scheda tecnica-

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Acquaviva delle Fonti si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un complesso agro-alimentare con annessi servizi in area non avente destinazione industriale, ricorrendo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della l.r. n. 34/94 e succ. mod. ed integrazioni.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico vigente dell'area interessata dall'intervento proposto da zona "E - agricola" a zona "agro-alimentare" con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti, sopra riportati, onde consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla "DELTA FRUTTA S.r.l.".

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla non interferenza con la pianificazione comunale esistente e con le direttrici di espansione dell'abitato.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

1) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;

2) La superficie da destinare a standards pubblici da cedere al Comune non potrà essere inferiore al minimo fissato dall'art. 5 - punto 1 D.M. 2/04/68 n. 1444;

3) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da utilizzare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Acquaviva delle Fonti risulta:

a) che l'attività del complesso agro-alimentare da realizzarsi comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 28 unità;

b) Il Comune di Acquaviva delle Fonti con nota n. 4953 del 2.4.2001 ha attestato che il P.F. vigente dispone di aree con specifica destinazione ma non giuridicamente efficaci e non sufficienti, per

dimensioni, per le esigenze dell'intervento in questione.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla "DELTA FRUTTA S.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità delle leggi vigenti nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 28 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nullasta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

3) Inalienabilità del singolo edificio costituente l'opificio agro-alimentare a realizzarsi.

L'intervento, come già detto, comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola "E" a zona "agro-alimentare" con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atto, e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate in ambito normale "E" del P.U.T.T./Paesaggio approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000 non sussistono per detta localizzazione elementi ostativi, sotto il profilo paesaggistico alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così, come puntualmente definite dall'art. 4. comma 4°, lett.e) - della l.r. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n. 34) così come richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Acquaviva delle Fonti per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della "DELTA - FRUTTA S.r.l.", di un complesso agro-alimentare e relativi servizi nel territorio del Comune di Acquaviva delle Fonti;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Acquaviva delle Fonti rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare con annessi servizi nel Comune di Acquaviva delle Fonti da parte della "Delta Frutta S.r.l.", con sede in Acquaviva delle Fonti, Via G. Puccini n. 16.

PREMESSO:

a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico

ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

a) che la "Delta Frutta S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Acquaviva delle Fonti, di un opificio per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli con annessi servizi lungo la Via Provinciale Acquaviva - Adelfia;

b) che, non è disponibile in zona industriale e artigianale (zona P.I.P.) un lotto delle dimensioni tali da poter ospitare l'opificio in progetto né vi sono soluzioni alternative a queste, il Commissario Straordinario del Comune di Acquaviva delle Fonti ha richiesto, con istanza in data 5/4/2001, n. 5125, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un albergo con annessi servizi da parte "Delta Frutta S.r.l." in variante al P.F. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario di Acquaviva delle Fonti:

a) che nello strumento urbanistico vigente nel Comune di Acquaviva delle Fonti non è disponibile in zona industriale e artigianale (zona P.I.P.) un lotto delle dimensioni tali da poter ospitare l'opificio in progetto né vi sono soluzioni alternative a queste e giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'opificio agro-alimentare programmato dalla "Delta Frutta S.r.l." e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione mq 42.674 tipizzata come zona agricola "E" destinata prevalente alla pratica dell'agricoltura, della zootecnia, alla trasformazione dei prodotti agricoli;

b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 42.674, risulta censita in catasto terreni in agro di Acquaviva delle Fonti al foglio n. 36 p.lle nn. 241, 335, 175, 49, 56, 167, e 169 poiché l'area d'intervento è classificata come zona agricola "E" nel P.F. vigente, si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto "Delta Frutta S.r.l.";

c) che la "Delta Frutta S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie al complesso agro-alimentare, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 28 unità.

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario di Acquaviva delle Fonti ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della "Delta Frutta S.r.l.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Acquaviva delle Fonti come sopra costituite convengono

quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Acquaviva delle Fonti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "Delta Frutta S.r.l." di un opificio agro-alimentare con annessi servizi in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso proposto, interessa aree tipizzate come zona agricola "E" del vigente strumento urbanistico (P.F. - adeguato alla l.r. n. 56/80) del Comune di Acquaviva delle Fonti. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. _____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione GR; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. _____ del _____;
- 4) La "Delta Frutta S.r.l." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Acquaviva delle Fonti e la "Delta Frutta S.r.l." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la "Delta Frutta S.r.l.", di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 28 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti ratificherà il presente Accordo di Programma.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Acquaviva delle Fonti. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti, entro e non oltre 30 giorni dalla

sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla "Delta Frutta S.r.l.", la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 -3° comma- L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Acquaviva delle Fonti provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Commissario Straordinario del Comune di Acquaviva delle Fonti.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Commissario Straordinario del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della
Acquaviva delle Fonti Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
